SAGGIO BIBLIOGRAFICO

Nozioni elementari di Diritto Penale, per BALDASSARRE PAOLI, Consigliere della Corte di Cassazione di Firenze.

All' Illust.° Uomo, Sig. Teseo de Lectis

Ufficiale mauriziano e della Corona d' Italia, Presidente della Corte d' Assisie di Aquila.

LETTERA

Dell' Avv. Prof. Alessandro Niccolò de Divis

BARI
Tipografia Cannone
1873

AD

ORONZIO CAPONE

PER

AFFETTUOSA RICORDANZA

Questo *Saggio* è uno degli assai, che, raccolti in Volume, tra non guari si recheranno per istampa.

CORTE DI CASSAZIONE
DI
FIRENZE

Li 9 di marzo, 1873.

Egregio Signore,

Debbo attribuire esclusivamente alla squisita cortesia dell' animo suo il giudizio benevolo, che Ella ha fatto di quel mio lavoro elementare di diritto penale.

Scrivendo que' miei articoli per l' egregio giornaletto » Giornale delle Leggi » *io mi proposi, secondo lo scopo peculiare di quel periodico, di render popolare, esponendola con modestia e semplicità, la dottrina penale; e sarei in verità lietissimo, se questo fine io avessi per avventura conseguito.*

La ringrazio poi, e le sono riconoscentissimo del pensiero, che Ella ha voluto prendersi di compilarne un Saggio bibliografico.

Entro il mese presente, o ne' primi del prossimo aprile, sarà pubblicato sotto il titolo di » Studii di giurisprudenza italiana comparata » *una raccolta di varie mie monografie in materia civile; ed io gliene manderò in dono una copia, pregandola di riceverla come ricordo di me.*

Mi conservi la sua benevolenza.

Dev-mo
B. Paoli

Signor
Avv. Niccolò de Divis
Bari

Pregiatissimo amico,

La lettera, che sul Piccolo Corriere *vi è piaciuto indirizzarmi, e nella quale così argutamente passate a rassegna le nozioni elementari del Diritto penale pubblicate dal Consiglier Paoli, mi dimostra due cose: l'una che voi nella bontà del vostro animo non abbiate dimendicato il mio nome; l'altra che proseguite alacremente in que' studî, a' quali (quando ebbi a lasciarvi) vi eravate dedicato con tanto senno ed amore.*

Della prima cosa, come di vantaggio mio personale, non son ch' io solo ad esser lieto; e se lo fossi davvero, lo lascio, nel ringraziarvene, indovinare a voi stesso senza che lo esprima in parole: della seconda debbo rallegrarmi non meno per la Città vostra, la quale (nel perdurar che farete nelle stesse disposizioni) avrà ad onorarsi di voi; che pel nostro Ordine di cui rilevo con piacere dallo stesso giornale siete già entrato a far parte; e che sarà sempre fortunato d' accoglier uomini della vostra tempra d' animo e del vostro valore.

Accogliete quindi sotto tutti gli aspetti le mie felicitazioni sincere; e l'assicurazione ch' io seguiterò ad esser sempre,

Dall' Aquila, 18 *marzo* 1873.

Affe-mo amico vero
T. de Lectis

Onorevole
prof. Alessandro Niccolò de Divis
Avvocato e Vicepretore
Bari

È assai tempo, signor mio pregiatissimo, che nella scuola e in su 'l foro, ne' parlamenti e nelle accademie, si va attesamente studiando e disputando circa ai varj principj e alle dottrine speciali, con che si ha a comporre un codice penale patrio.

E tre scuole, sopra tutte, con grande ardore intendono a codesta riforma punitrice in Italia. V' ha primamente, la scuola Napolitana, che, tenendosi alle nobili tradizioni del nostro diritto, con buon senno pratico, e con l' ajuto della moral filosofia, arreca gravi insegnamenti di penalità, che, in tutt' i tempi, ebbero il pregio di solenni discussioni e sanzione di assemblee legislative.

Segue, di poi, la scuola Toscana, o più veramente, Leopoldina; chè gli scrittori e gli avvocati, che la compongono, stringon tutti tra mani il codice di Leopoldo II. che, nelle rivolture del secol decimottavo, illustrò la gentilissima Toscana.

V' ha da ultimo, la scuola Subalpina; la quale, rimescolando le vecchie tradizioni francesi con le recenti sabaude, e le inquisitrici dottrine d' Austria con le liberali di Lombardia, di frequente sostiene principj e nozioni di giure punitivo, da lunghissima stagione abbandonati e condannati.

Adunque, codeste tre scuole, riassumendo lo sviluppo razionale delle leggi penali e gli ammaestra-

menti pratici della giornaliera applicazione, ne rappresentano così le lotte forensi e parlamentari, come le indagini della scienza e della giurisprudenza.

Ond' è, mio signor Presidente, che a mostrar l' indole e la larghezza degli studj penali nell' Italia d' oggi, questi fonda giornali; quegli pubblica libri; qui si compongono circoli giuridici; là giunte disaminatrici si eleggono; a Napoli si dàn fuori opere insigni di diritto penale (1); a Milano si gettano i fondamenti di una biblioteca criminale; il *Giornale delle leggi* in Genova valorosamente combatte pe 'l trionfo della scienza del diritto; in Firenze ed a Pisa tutte le discipline punitive con rigoglio crescono ed assodano, ed i più eletti e squisiti fiori della scienza olezzano nelle aule di giustizia e nelle prigioni di custodia e di pena; a Roma, infine, mentre il governo ripiglia gli studj intorno ai due disegni di codice penale italiano, presêntati nel 1868 e nel 1870; ecco lì un Congresso giuridico, che, raccogliendo gl'ingegni profondi del nostro paese, dal Campidoglio a tutti profferse speranze, che, tra non guari, s' avrà un codice penale nazionale, che è il libro delle nostre libertà ed il decalogo civile degl' Italiani.

Laonde, mio egregio magistrato, v' ha alcuni, ai quali, a fin di acconciare le menti del popol nostro a tanto e sì vario apostolato riformatore delle leggi punitive, è nato nell' animo di compilare un po' di libri, che, in maniera piana e modesta, ammaestrassero i cittadini nel giure civile e criminale.

---

(1) *Zuppettà Luigi* – Legislazione penale comparata.
Pessina Enrico – Elementi di diritto penale.

Così il prof. Enrico *Rosmini* pubblicò, non è assai, il *Codice civile italiano esposto al popolo*, di che lungamente ragionai per altra stampa (1); e poi il sig. Baldassarre *Paoli*, consigliere alla fiorentina cassazione, ha dato fuori le sue *Nozioni elementari di diritto penale*, di che vo' quì favellare alquanto.

L'opericciuola del Paoli, riverito mio cavaliere, non può dirsi, in verità, un libro di elementi; ma sì una semplice raccolta di articoli, cui l' autore andò già pubblicando sul *Giornale delle Leggi* di Genova. Mancavi l' unità, che stringe; non havvi il metodo, che compone. Ma se il Paoli diè un ordine empirico (che è pur da fuggire ne' rudimenti delle scienze), al suo lavoro; questo poi, per altri risguardi s' hà da stimare moltissimo. Imperocchè due pregi segnalati vi si discernono; cioè, l' abbondanza degli esempj e la chiarezza della esposizione di tutte le dottrine, che trascorre. Per tanto quelle han luce; la mente se n' avvalora; gli studî profittano; e il volume piglia meritate lodi di bonissimo.

Or siffatto volume è spartito e distribuito in nove articoli, meno o più lunghi, secondo che l' argomento delle dottrine portasse, e con più o meno profondezza, secondo che la sostanza dei principj recasse.

Così, innanzi tratto, ammaestrasi circa all' *imputabilità* ed alla *imputazione*; delle quali è data una notizia morale ed una diffinizione giuridica accettevoli molto. E' intorno a ciò il Paoli si tenne; chè, il dirne lungo l' avrebbe distratto assai con certa

---

(1) *Il Gazzettino del Popolo* – N. 79, anno 1870.

noja dei lettori, che di frequente ributtano una soperchia erudizione.

Inoltre, gl' insegnamenti del *dolo*, della *colpa* e del *caso* vi son fatti con sennatissima distinzione, o meglio, con mirabile sottigliezza. E così è a dire del concetto giuridico, che il Paoli dà alle voci: *delitto* e *trasgressione*. Imperocchè egli, ponendo in chiara mostra, che la divisione dei delitti dalle trasgressioni s' ha da cavare non dal criterio della *penalità* ma dalla *natura* ontologica, con man ferma ed a bel modo tutte le avverse opinioni combatte e sì nella dottrina degli scrittori e sì nelle sentenze e ne' codici dei magistrati e dei giureconsulti.

Indi, l' A. discerne la serie delle *cause* che *escludono* o *diminuiscono* l' imputazione. E qui i precetti massimi dell' etica e della psicologia, della medicina forense e della istruzione pubblica non son trasandati; e il sig. Paoli va tanto giù nella disamina, che riesce a diffinire i recentissimi progressi, che, in sì grave obbjetto, sonosi aggiunti nella scuola, su 'l foro e presso le magistrature giudicatrici.

Ma gli articoli V, VI, VII, ragguardevole sig. consigliere, sono da pregiare e lodare assai. Conciosiachè, a parer mio, sieno, sopra tutti, stati compilati dall' A. dopo studj solleciti e diligenti, ajutati da lunga e sennata sperienza.

E, veramente, postasi la diffinizione del delitto, vi si discende a ragionare delle sue tre figure, cioè di delitto *consumato*, *mancato* e *tentato*. Di che si fa una sottile discussione, discernendone i varj elementi, e poscia riordinandoli e componendoli in un intero di *figura* criminale. E gli esempj ne traboccano; per-

chè i difficili insegnamenti non fuggissero dell' animo, ma con chiarezza vi si raffermassero e senza errore durassero.

Seguono intorno al delitto *unico, e continuato,* e circa a' delitti *concorrenti* le dottrine, che, in tutti i tempi, s' estimò intricate e sottili, e che s' ebbero varissima fortuna nei libri e nei codici, nelle assemblee, nella scuola e nel foro. Ma il sig. Paoli se la cavò ben studiosamente e con lode.

Imperocchè egli, dati con giustezza logica e giuridica i concetti di delitto unico, continuato e concorrente; con criminale squisitezza disamina primamente le varie figure di *unicità* di delitto, che volgarmente apparirebbero di *pluralità.* Intorno a che l' A. è breve e sottile anzichè nò; e n' arreca esempj. Viene di poi a favellarsi del delitto *continuato*, che è stretto a due essenziali condizioni; cioè la *pluralità delle azioni violatrici dell' istessa legge penale*, e *l' identità della risoluzione criminosa.* E quì il Paoli ammaestra egregiamente; e ci pare, che lasciando di conferire al popolo, entri nell' accademia per approfondir l' argomento da filosofo e giurista. Egli pone i lettori in sull' avviso, che non confondano la pluralità delle *azioni* con la pluralità degli *atti;* perchè ne avremmo *confusione* di delitto *continuato* ed *unico;* che non mescolino *l' identità di risoluzion criminosa* con *l' identità di passione*, perchè riuscirebbesi ad una mescolanza e confusione di *più* delitti con un delitto *solo.*

Inoltre, il consiglier Paoli viene a dire circa ai delitti *concorrenti*, nella cui materia la questione più grave è: se abbiasi a tenere il metodo della *cumu-*

lazione o dell' *assorbimento* delle varie pene spettanti a chi più volte infranse la legge penale. E l' A. sostiene l' opinione più generosa; cioè quella dell' assorbimento; e sì quando la cumulazione è impossibile per *natura sua*, e sì quando le varie pene sono della *stessa specie;* e sì ancora quando sono di *specie diversa*. Ed a questa mitezza penale il fiorentin Paoli fu tratto e dalla sua coscienza di scrittore e di cittadino, e dalla sua pratica di magistrato e giureconsulto. Imperocchè il Codice leopoldino è oggi ancora un monumento di civiltà criminale; e nella gentile e nobile toscana grandemente raggentilì e rinobilitò cittadini e scrittori, magistrati e giureconsulti, aristocrazia, borghesia e plebe; e nelle sue squallide prigioni ancor oggi umanamente ajuta e conforta gli animi dei custoditi e condannati, altrove schiacciati ed afflitti, corrompitori e corrotti!...

Ma l' articolo VIII, illustre amico mio, delle nozioni paoliane è, su tutti, il più lungo e di grave importanza. Vi si disputa: *della partecipazione di più persone allo stesso delitto;* che è una dottrina, dove scuola e foro, insegnanti e legislatori, codici e lingua si contraddicono maledettamente. Onde l' A. promette chiarezza e proprietà; ed attiene. Egli dichiara, primamente, che le persone, partecipanti ad uno stesso delitto, secondo la parte materiale o morale che pigliano nella commessione di quello, han nome di *correi*, e talvolta di *complici* o *fautori*. E, quindi, s' intrattiene a parlare della correità; di che costruisce le *tre figure speciali*, risolvendo, ad un' ora, la gran questione: dell' *incommunicabilità* della imputazione nei tre casi, che, o l' azion materiale di

uno o più correi è *diversa* da quella degli altri per gravità criminosa; o *diverso* ne è lo stato morale; o la posizion giuridica di uno o più correi è *diversa*. E qui l' A. accortamente raccapitolando la varia dottrina degli scrittori e dei giurisprudenti, rafferma, da ultimo, tre principj interi e sicuri nella disamina della *correità*.

Discutesi, poscia, l' argomento della *complicità*, di che pur distinguonsi tre figure; cioè: l' *istigazione*, la *società*, l' *ausilio*. E nel paragrafo dell' istigazione toccasi, tra l' altre, della questione: se la pena del mandatario abbia ad essere *pari* a quella del mandante o viceversa. E il Paoli di buon senno ammette codesta parità; salva sempre la pruova di differenza di grado di dolo in essi; cioè, o quando l' impulso del mandato non sia l' *unica* e *prima* causa morale del misfatto, o siavi stato *eccesso* nella esecuzione. E per ischiarimento di codesti principj affatto scientifici, l' A., secondo l' usato, non risparmia esempj pratici per configurarli nelle menti dei lettori. Passa, indi, alla *società* ed all' *ausilio;* e quella diffinisce; e questo attesamente sviluppa nelle sue quattro condizioni, toccando e risolvendo le questioni: se sia *complice* chi non *impedì* o non *denunziò* un reato; e se la penalità degli ausiliatori debba esser *meno* di quella degli autori.

Da ultimo, l' A. s' arreca ad illustrare la dottrina dei *fautori*. E però, secondo il cod. pen. toscano, ei diffinisce il *favoreggiamento*, cui pur svolge nelle due figure: o di fautore per sottrarre il reo dalle investigazioni della giustizia, o di assicurargli il criminoso profitto.

A compimento dell' ordinata serie degli articoli criminali, il Paoli ragionò della *recidiva* e della *prescrizione*. E della prima sostenne, che fosse, com' è, una circostanza aggravante la *pena*, e non aggravatrice dell' *imputazione*; e dell' altra insegnò la divisione in prescrizione dell' *azion penale*, ed in prescrizione della *pena*, con i precetti che ad ambedue si riferiscono.

Eccovi, prestante magistrato, con brevità descritta la sostanza del libro del ben degno collega sig. Paoli; il quale, in picciol volume, curò di riassumere tutti i più sani insegnamenti della scuola penale toscana, e proferirli alla mente, all' animo, alla coscienza del buon popolo; perchè alla non tarda e solenne inaugurazione del primo codice di penalità italica, non abbia a ritrovarsi impreparato od incolto. Sia, dunque, fatta lode e sincera e grande al Paoli, che volle e seppe recare ad atto la sentenza dell' immortal Beccaria: *volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino le civili libertà.* E qui, innanzi di fornir mia scrittura, illustre signore, è mestieri ch' io non trasandi di allegrarmi e compiacere con il sig. Paoli di un pregio, scorto nella forma dei suoi articoli, e che è, in altri, rarissimo. Vo' dire: la facilità e la bellezza dello stile non disgiunte dalla proprietà e purezza di lingua.

« Ai dì nostri, i codici penali, generalmente par-
« lando, cosi nell' Italia, come di fuori, sono ve-
« stiti di forme rancide ed antiquate e sciammanate
« e vili. La maestà della favella nazionale non iscor
« gesi congiunta con la maestà della scienza pe-
« nale; sicchè le leggi s' abbujano, perchè loro

« manca la cara luce delle nuove forme » (1).

E, veramente, chi avrà l'animo di negare, che nella lingua dei novissimi codici è del tutto tradotto l'*aspro* dialetto del foro penale; e dissi aspro dialetto, parendomi, che su' tribunali d' oggi buona lingua non mai si favellasse? E che è da aspettare da legulej di rustico intelletto e di core più rude; quand' essi, sprofondati nelle forme ed impacciati da formole, non sanno nè afferrare la sostanza delle leggi e nè levare la faccia alla luce della lingua?

Costoro non intendon punto, che 'l bel dire è grand' ajuto al buon pensare; e che un qual si voglia concetto s' addoppia per valore, quanto più nostra, nazionale è la forma, che lo ritiene!....

E qui, signor mio, m' avveggio distrarmi; e mi ripiglio e ridico, che il Paoli seppe a tutt' i pensieri dare una forma trasparente, garbata e propria alla delicata materia, che s' ebbe alle mani; e sostenne le sue opinioni con sì gentilezza di modi e con tanto di urbanità disputatrice, che il suo libro è da dare a modello di chiaro ragionare e di scrivere corretto.

E qui, conchiudendo, ho ben facoltà di raccomandar vivamente a tutt' i cittadini l' opera del Paoli; che la si compri e con profitto si legga. Imperocchè, da gran pezza mi son profondamente convinto

---

(1) Queste parole sono tratte dall' Introduzione al *Vocabolario della lingua penale*, ossia raccolta di parole e modi errati od altrimenti guasti, de' quali nei codici e sul foro è uso frequente circa la legislazion penale, dell' avv. Alessandro Niccolò de Divis. inedito).

che le civiltà nazionali fioriranno a quel tempo, quando, ne' liberi paesi, la *minaccia* della pena farà che i codici (come sommi libri di precetti morali) si menino a mente; e quando, ne' duri carceri, la *espiazione* della pena farà che i condannati, (come ripentiti delle colpe) corrano al *lavoro* ed alla *preghiera*, fondamenti d' ogni verace educazione e di qualunque riabilitazione civile.

E qui, signor presidente, con augurio di salute e con l' affettuosa ricordanza delle vostre insigni virtù di uomo, di cittadino e di magistrato, mi reco ad onore profferirmi

Bari, li 6 marzo, 1873

Di Vostra Sig.ª Ill.ª
devotissimo
Avv. *Alessandro Niccolò de Divis.*